I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1853/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/80 [1], il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta è stato prorogato oltre il 31 dicembre 1980, sino al 30 giugno 1981 ;

considerando che rimangono valide le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80 la data del 30 giugno 1981 è sostituita con quella del 31 dicembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.